



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 36.1 del 1° agosto 2010 (Stato: 1° aprile 2013)

Dichiarazione di scomparsa in Svizzera o all'estero

Operazione Dichiarazione di scomparsa

Dichiarazione di scomparsa

Indice


0	Visione sistematica	4
1	Documento giustificativo	5
2	Competenza	5
2.1	Competenza per territorio	5
2.1.1	Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera	5
2.1.2	Sentenza emessa all'estero	5
2.2	Competenza per materia	5
2.3	Ricusaione	6
3	Esame	6
3.1	In generale	6
3.2	Decisione dell'autorità di vigilanza in caso di sentenze emesse all'estero	6
3.3	Effetti su matrimonio e unione domestica registrata	6
3.3.1	Stato civile	6
3.3.2	Uso del cognome	7
4	Preparazione della documentazione	7
4.1	Dati non disponibili	7
4.2	Dati disponibili	7
5	Documentazione	8
6	Comunicazioni ufficiali	8
7	Rilascio di estratti del registro	8
7.1	Certificato di famiglia	8
7.2	Certificato di unione domestica	9
7.3	Atto di origine	9
7.4	Conferma di documentazione	9
7.5	Libretto di famiglia	9
8	Archiviazione dei documenti giustificativi	9
8.1	Comunicazione della dichiarazione di scomparsa	9
8.2	Corrispondenza	10

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011.
Numero 6	Precisazione dei dati.

Modifica dal 1° aprile 2013	NUOVO
Numero 3.3.2	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 6	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemica



1 Documento giustificativo

2 Competenza

- 2.1 Competenza per territorio
 - 2.1.1 Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera
 - 2.1.2 Sentenza emessa all'estero
- 2.2 Competenza per materia
- 2.3 Ricusazione

3 Esame

- 3.1 In generale
- 3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza in caso di sentenze emesse all'estero
- 3.3 Effetti su matrimonio e unione domestica registrata
 - 3.3.1 Stato civile
 - 3.3.2 Uso del cognome

4 Preparazione della documentazione

- 4.1 Dati non disponibili
- 4.2 Dati disponibili

5 Documentazione

6 Comunicazioni ufficiali

7 Rilascio di estratti del registro

- 7.1 Certificato di famiglia
- 7.2 Certificato individuale di stato civile
- 7.3 Atto di origine
- 7.4 Conferma della documentazione
- 7.5 Libretto di famiglia

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 8.1 Comunicazione della dichiarazione di scomparsa
- 8.2 Corrispondenza

1 Documento giustificativo

È stata emanata da un tribunale in Svizzera o all'estero una sentenza passata in giudicato concernente la dichiarazione di scomparsa di una persona.

2 Competenza

2.1 Competenza per territorio

La competenza per la documentazione è retta, nell'ambito del diritto federale, dall'organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).

2.1.1 Sentenza giudiziaria emessa in Svizzera

In mancanza di un disciplinamento cantonale, per la documentazione della dichiarazione di scomparsa è competente l'ufficio dello stato civile **nella sede del tribunale**.

Se nessuna delle persone in questione possiede la cittadinanza svizzera, non è necessario effettuare la documentazione, se i dati **non sono disponibili** in Infostar.

2.1.2 Sentenza emessa all'estero

La dichiarazione di scomparsa effettuata all'**estero** va documentata nel Cantone d'attinenza della persona in questione. Se ella non possiede la cittadinanza svizzera, la dichiarazione di scomparsa va documentata nel Cantone di attinenza del coniuge o del partner. Se invece possiede l'attinenza comunale in vari Cantoni, la dichiarazione deve essere documentata dall'ufficio dello stato civile cui è stato trasmesso il documento estero a tale scopo.

Se nessuna delle persone in questione possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione della dichiarazione di scomparsa è obbligatoria soltanto se sono già disponibili i dati. In questo caso il riconoscimento della decisione estera spetta all'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio di un familiare, oppure all'autorità di vigilanza del Cantone in cui va documentato un nuovo evento concernente uno o più membri della famiglia. Tale autorità ne ordina al contempo la documentazione.

2.2 Competenza per materia

La dichiarazione di scomparsa (art. 35 cpv. 1 CC) va distinta dalla sentenza costatante la morte di una persona, anche se nessuno ne ha visto il cadavere (art. 34 CC).

Una persona è dichiarata scomparsa quando la sua morte è considerata **molto probabile**, perché è sparita in pericolo imminente di morte o è da molto tempo assente senza che se ne abbiano notizie (art. 35 cpv. 1 CC). La morte di una persona può reputarsi provata, anche se

nessuno ha visto il suo cadavere, se è sparita in circostanze tali da far ritenere **certa** la sua morte (art. 34 CC).

2.3 Ricusazione

Per la documentazione della dichiarazione di scomparsa le collaboratrici e i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare **gli obblighi di ricusazione** previsti dalla legge (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

3 Esame

3.1 In generale

La sentenza del tribunale deve essere passata in giudicato e riportare la data dell'effetto retroattivo della dichiarazione di scomparsa. Deve inoltre essere firmata in copia originale oppure autenticata come copia corrispondente all'originale (art. 43 cpv. 6 OSC).

3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza in caso di sentenze emesse all'estero

L'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona in questione oppure, se ella non possiede la cittadinanza svizzera, l'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza del coniuge o del partner, decide in merito al riconoscimento della decisione estera. La decisione può fondarsi sul giudizio della rappresentanza svizzera competente per il luogo del tribunale all'estero (traduzione sommaria e conferma dell'autenticità del documento). Va in particolare chiarito se si tratta di una dichiarazione di scomparsa o se è stata accertata la morte della persona in questione.

Se, secondo la regola menzionata, sono coinvolti più Cantoni di attinenza, decide l'autorità di vigilanza che ha ricevuto la sentenza del tribunale.

La decisione dell'autorità di vigilanza è obbligatoria se i dati della persona dichiarata scomparsa sono disponibili, anche se la stessa non possiede la cittadinanza svizzera e neppure uno dei membri della sua famiglia. La competenza spetta all'autorità di vigilanza del luogo di domicilio di un familiare, oppure, se presso un ufficio dello stato civile è pendente un nuovo atto amministrativo concernente un familiare, all'autorità di vigilanza del rispettivo Cantone.

3.3 Effetti su matrimonio e unione domestica registrata

3.3.1 Stato civile

Le dichiarazioni di scomparsa passate in giudicato a partire dal 1° gennaio 2000 sciolgono per legge il matrimonio della persona in questione a partire dalla data in cui la dichiarazione acquisisce validità giuridica (art. 38 cpv. 3 CC). Questo vale anche per l'unione domestica registrata, anche se manca una rispettiva disposizione esplicita.

Lo stato civile del coniuge della persona dichiarata scomparsa è formulato "matrimonio sciolto dal ...", lo stato civile del partner della persona dichiarata scomparsa invece "unione domestica sciolta dal ...".

Le dichiarazioni di scomparsa passate in giudicato prima di tale data non provocano necessariamente lo scioglimento del matrimonio della persona scomparsa. Deve essere tenuto conto soltanto delle conseguenze giuridiche già verificatesi al momento della dichiarazione di scomparsa (p. es. scioglimento del matrimonio secondo il diritto cantonale anteriore; cfr. art. 6 cpv. 2 tit. fin. CC). Altrimenti le persone in questione sono considerate sposate fino allo scioglimento del matrimonio a seguito di morte o divorzio.

3.3.2 Uso del cognome

Se un coniuge o un partner è dichiarato scomparso, l'altro coniuge o partner, se ha cambiato il cognome in occasione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica, può dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (art. 30a CC oppure art. 30a LUD).

All'estero la dichiarazione concernente il cognome può essere rilasciata presso ogni rappresentanza svizzera a cui compete trattare questioni di stato civile.

4 Preparazione della documentazione

4.1 Dati non disponibili

Se i dati della persona in questione non sono ancora stati inseriti nel registro dello stato civile, va eventualmente effettuato il rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 Rilevamento retroattivo). In via eccezionale si può rinunciare al rilevamento retroattivo, se è possibile iscrivere la dichiarazione di scomparsa nel registro delle famiglie. In caso di più attinenze comunali si deve badare che la dichiarazione di scomparsa venga iscritta in tutti i rispettivi registri delle famiglie.

Se né la persona in questione né i suoi familiari possiedono la cittadinanza svizzera e i loro dati non sono disponibili nel sistema, è possibile rinunciare alla dichiarazione di scomparsa. Va invece adempito l'obbligo di comunicazione (inoltre del documento all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno secondo l'art. 49 OSC).

4.2 Dati disponibili

Sulla base delle informazioni disponibili, va verificato se i dati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati rilevati sullo stato civile della persona dichiarata scomparsa non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura va **interrotta** fino a quando gli eventi verificatisi prima della dichiarazione di scomparsa e non ancora documentati vengono comprovati e

documentati. A quel punto la procedura concernente la documentazione del riconoscimento va ripresa **senza indugio**.

5 Documentazione

La documentazione della dichiarazione di scomparsa va effettuata non appena i dati aggiornati (secondo la regola $x - 1$, vale a dire stato civile il giorno precedente la dichiarazione di scomparsa) della persona in questione sono disponibili nel sistema.

6 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione dei dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio della persona dichiarata scomparsa (art. 49 cpv. 1 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni

- all'ufficio dello stato civile del comune di origine dell'interessato (art. 49a cpv. 2 OSC).

Le altre comunicazioni ufficiali necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).

7 Rilascio di estratti del registro

7.1 Certificato di famiglia

La persona che in seguito alla dichiarazione di scomparsa cambia il suo stato civile non è tenuta a richiedere un nuovo certificato di famiglia (modulo 7.4) per comprovare lo scioglimento del matrimonio.

Tuttavia, il certificato di famiglia non più valido, se restituito può venire sostituito gratuitamente.

7.2 Certificato dell' unione domestica

La persona che in seguito alla dichiarazione di scomparsa cambia il suo stato civile non è tenuta a richiedere un nuovo certificato dell' unione domestica (modulo 7.12) per comprovare lo scioglimento dell'unione domestica stessa.

Tuttavia, il certificato di unione domestica non più valido, se restituito può venire sostituito gratuitamente su richiesta.

7.3 Atto di origine

In seguito alla modifica dello stato civile, l'atto d'origine non è più valido poiché i dati non sono più aggiornati. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un atto d'origine nuovo.

7.4 Conferma di documentazione

Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità per il diritto svizzero della dichiarazione di scomparsa avvenuta all'estero. Allo stesso tempo sono certificati gli effetti per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d'identità.

L'autorità di vigilanza può anche rilasciare tale conferma nell'ambito della decisione relativa alla documentazione della dichiarazione di scomparsa effettuata all'estero (art. 32 LDIP).

7.5 Libretto di famiglia

Se viene presentato un libretto di famiglia svizzero, la dichiarazione di scomparsa e il conseguente scioglimento del matrimonio vanno annotati nell'apposito campo (modifica dello stato civile, del cognome e dell'attinenza). L'iscrizione va provvista del timbro ufficiale. Non è necessaria la firma.

8 Archiviazione dei documenti giustificativi

8.1 Comunicazione della dichiarazione di scomparsa

La sentenza sulla dichiarazione di scomparsa emessa in Svizzera o all'estero va conservata come documento giustificativo della documentazione elettronica.

Se la sentenza è stata emessa all'estero, va conservata insieme ai documenti giustificativi anche la decisione dell'autorità di vigilanza concernente il riconoscimento.

8.2 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata.